



# COMUNE DI MONTE MARENZO

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

**CODICE COMUNE N.10142**

**DELIBERAZIONE N. 29**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: INTERROGAZIONE/INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "INSIEME SI PUO' LEGA NORD" RELATIVA AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA AVENTE AD OGGETTO IL FABBRICATO UBICATO IN ADIACENZA ALLA CHIESETTA DI SANT'ALESSANDRO E TERRENO DI PERTINENZA.

L'anno DUEMILANOVE addì SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	P	A
1 CATTANEO ANGELO GIOVANNI	1	
2 COLOMBO MAURO	1	
3 ISACCO PIERLUIGI	1	
4 GANDOLFI ANGELO	1	
5 GREPPI RENATO	1	
6 ROTA FRANCO	1	
7 CHIARI ORNELLA	1	
8 BONACINA GIOVANNI	1	
9 FASOLIN DANIEL	1	
10 MANGILI ANNA MARIA	1	
11 BELINGHERI FABIO	1	
12 MALIGHETTI CHRISTIAN	1	
13 CANESCHI CLAUDIO		1
	<hr/>	<hr/>
	12	1

Partecipa il Segretario Comunale sig. Vitale Dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Cattaneo Angelo Giovanni - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno

Il Sindaco, in relazione all'argomento iscritto all'o.d.g., prima di dar lettura della propria nota di risposta, sottolinea come l'interpellanza costituisca una reiterazione di quella già discussa nella seduta consiliare del 29/07/2008 (delibera n. 22).

Il Consigliere Malighetti sottolinea che se la propria interpellanza è ritenuta una riproposizione, altrettanto deve dirsi per la risposta del Sindaco.

Lo stesso Malighetti rileva che una attenzione particolare merita la destinazione urbanistica dell'immobile poiché la destinazione d'uso – a suo modo di vedere – è incompatibile con il P.R.G. vigente.

Si dichiara pertanto insoddisfatto.

Allegati:       a)       Interpellanza del Gruppo di Minoranza prot. n. 4405 del 24.08.2009  
                  b)       Risposta del Sindaco

**IL PRESIDENTE**  
Cattaneo Angelo Giovanni

**CONSIGLIERE ANZIANO**  
Colombo Mauro

**SEGRETARIO COMUNALE**  
Vitale dr. Salvatore

---

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 13.10.2009 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13.10.2009 al 27.10.2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addì 13.10.2009

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (composto di n. 3 + n. 2 all.).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addì 13.10.2009



# COMUNE DI MONTE MARENZO

---

Al Consiglio Comunale  
di Monte Marenzo

OGGETTO: Interrogazione/interpellanza relative al preliminare di compravendita avente ad oggetto il fabbricato ubicato in adiacenza alla chiesetta di Sant'Alessandro e terreno di pertinenza.

In riferimento all'interrogazione/interpellanza in oggetto, depositata il 24.08.2009 prot. n. 4405, dobbiamo constatare che la stessa sostanzialmente è la reiterazione dell'interpellanza discussa nella seduta consiliare del 29.07.2009 (deliberazione n. 22). Pertanto, la nostra risposta non può ovviamente discostarsi in maniera significativa da quanto già dichiarato, in quanto i termini dell'intera questione sono oggettivamente gli stessi e pertanto coerentemente li confermiamo.

Comunque, a seguito delle vostre ulteriori richieste, anche da parte dell'Amministrazione Comunale riteniamo necessario chiarire ulteriormente gli aspetti che l'interpellanza pone più in evidenza.

Anzitutto e nonostante le osservazioni e le argomentazioni prodotte, l'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisto dell'immobile in questione sia una scelta di grande valore sociale per la nostra collettività, in quanto lo stesso sarà destinato ad ospitare servizi pubblici essenziali in favore dei nostri cittadini delle categorie sociali più fragili ed esposte. Questa era la destinazione che questo fabbricato ricopriva nell'ambito del patrimonio della parrocchia, questa sarà la destinazione che coerentemente verrà mantenuta allorquando sarà a tutti gli effetti parte del patrimonio comunale. Ribadire con chiarezza e serietà questo principio significa collocare tutte le questioni di carattere procedurale e normativo nella loro giusta dimensione, le quali devono essere fatte ovviamente in maniera corretta e precisa, ma non diventare la questione prevalente.

Nel preliminare sottoscritto sono richiamate le voci attinenti al campo sportivo e alla futura realizzazione del parcheggio in via Sant'Alessandro, che sono state, e saranno, oggetto di atti separati e che nulla hanno a che fare con la transazione di cui all'oggetto, ma sono state inserite solamente per rendere edotta la Diocesi di Bergamo, in un quadro complessivo e riassuntivo, dei rapporti tra le proprietà comunali e parrocchiali rispetto ad alcuni servizi. Pertanto si ribadisce nuovamente che l'oggetto del preliminare è esclusivamente l'acquisto del fabbricato ubicato in adiacenza alla chiesetta di Sant'Alessandro e terreno di pertinenza, pari a un valore di € 140.000. La cifra indicata e prevista nel Bilancio di Previsione di € 155.000 comprendere anche le spese notarili e, per accordi con la Parrocchia, la sistemazione di parte del tetto della chiesetta adiacente.

Per la sussistenza o meno di vincoli che possono gravare sull'immobile ribadiamo quanto già sostenuto nella risposta di cui alla delibera n. 22 del 29 luglio scorso: nel momento della sottoscrizione del rogito l'ufficiale rogante riceverà dalla Parrocchia gli elementi per l'inesistenza/esistenza di eventuali vincoli, e che quanto diversamente scritto nel preliminare è un puro errore materiale che verrà corretto in sede di definizione dell'atto di compravendita.

Infine, per quanto concerne la possibilità per il Comune di acquistare e quindi intervenire sul fabbricato nei termini previsti dal P.R.G. vigente, non esiste alcun dubbio sulla fattibilità dell'operazione. Il comma 3 dell'art. 40 delle N.T.A. prevede che nelle zone F3 possano essere realizzate attività sociali e assistenziali purché non abbiamo scopo di lucro: e questo è esattamente quello che intende fare l'Amministrazione Comunale. Inoltre, a rafforzare questo concetto, interviene anche una prassi che appare perfino ovvia. Se un Ente di culto aliena un proprio immobile in favore di un soggetto che non esercita tale attività (in questo caso il comune), ci sembra corretto intendere che il cedente abbia deciso di rinunciare ad una prerogativa che gli era stata concessa come soggetto attuatore. L'unico vincolo che continua a persistere è quello della destinazione d'uso in termini urbanistici così come prevista dal P.R.G., e l'Amministrazione ha già dichiarato che ne rispetterà la destinazione sociale, e non procederà ad una variante dello strumento urbanistico per ricavare residenze private, attività commerciali e quant'altro di simile). Pertanto, come sarà classificato nel futuro P.G.T. questo patrimonio comunale così destinato, sarà una mera questione tecnica che sarà decisa dal professionista pianificatore.

Monte Marengo, 07.10.2009

Distinti saluti.

IL SINDACO  
Cattaneo Angelo Giovanni

